CAMERA DEI DEPUTATI N. 1926

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate

Presentata il 21 giugno 2024

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Questo progetto di legge ha avuto in Consiglio regionale un *iter* partecipato, che ha permesso di interloquire fattivamente con i territori e con le rappresentanze sociali.

È stato un percorso attivo, che ha offerto diversi spunti di riflessione interessanti, alcuni dei quali si sono tradotti in emendamenti che a nostro avviso hanno arricchito il testo.

Nel corso dell'udienza conoscitiva del 19 aprile scorso e con i contributi ricevuti in queste settimane abbiamo letto e ascoltato l'intervento di diverse rappresentanze sociali. Queste organizzazioni, condividendo la validità di questo testo, hanno contribuito ad ampliare la visuale su alcuni aspetti che meritavano la nostra attenzione e che abbiamo ripreso con degli emendamenti.

Anche le due Commissioni interessate – la Commissione bilancio, in qualità di commissione referente, e la Commissione politiche economiche, in sede consultiva – sono state entrambe protagoniste di dibattiti franchi, che, al di là delle legittime posizioni e sfumature diverse dei consiglieri, hanno avuto come filo conduttore l'interesse per un territorio che deve essere assolutamente valorizzato.

Nel redigere questo progetto di legge, infatti, siamo partiti da un assunto fondamentale: l'Appennino come risorsa e non solo come fonte di problemi. Questo non vuol dire non tener conto delle molteplici difficoltà che il territorio presenta, ma volerle affrontare con un approccio incentrato sull'utilizzo della fiscalità come leva principale per stimolare l'economia dell'Appennino stesso.

La visione è chiara: attraverso incentivi fiscali mirati e strategie di alleggerimento tributario, puntiamo a creare un ambiente

economico più favorevole per le imprese esistenti e attrattivo per nuovi investitori. L'obiettivo è duplice: da un lato, sostenere e potenziare le attività economiche locali, dall'altro, incentivare l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali che possano trarre vantaggio dalle unicità del territorio.

Una componente fondamentale del nostro approccio è il ripopolamento dell'Appennino. Riteniamo che una politica fiscale vantaggiosa possa servire da catalizzatore per incoraggiare non solo la permanenza delle popolazioni attuali ma anche l'arrivo di nuovi residenti, compresi giovani e famiglie.

Questo a sua volta potrebbe invertire le tendenze demografiche negative come l'emigrazione e l'invecchiamento della popolazione che hanno caratterizzato queste aree negli ultimi decenni. Non è un caso che il testo si rifaccia ai princìpi costituzionali di solidarietà e parità promuovendo la coesione sociale e l'equità territoriale, una promozione che cala questa realtà nel contesto nazionale, non in un ruolo subalterno ma strategico e, in quanto tale, meritevole di essere adeguatamente valorizzato.

È proprio questo il senso della proposta di una fiscalità incentivante, in ossequio al concetto di parità formale e sostanziale declinato nell'articolo 3 della nostra Costituzione.

Non ci limitiamo a riconoscere la parità ma ci adoperiamo perché questa diventi sostanziale. La rimozione degli ostacoli alla parità è un dovere costituzionale.

Stiamo parlando di territori che, nonostante la bellezza paesaggistica e le risorse naturali, vivono da anni un progressivo spopolamento a causa di molteplici fattori.

Questi territori si distinguono per una marcata diversità che comprende fragilità uniche, contesti fisiografici variabili, nonché situazioni sociali ed economiche differenti.

È proprio questa diversificazione a rendere inadeguato un approccio che consideri esclusivamente un singolo aspetto, poiché ciò porterebbe a soluzioni parziali, incapaci di cogliere l'essenza multiforme delle sfide che questi territori affrontano.

Nella redazione del progetto di legge abbiamo orientato il nostro lavoro verso il riconoscimento e la valorizzazione delle aree svantaggiate dell'Appennino, scegliendo non di limitare la nostra analisi all'altimetria che avrebbe rischiato di escludere aree che si confrontano ugualmente con problematiche simili.

Questa decisione nasce dalla constatazione che l'associazione tra altitudine e svantaggio non è sempre diretta o evidente. Infatti, esistono aree montane che, nonostante la loro elevata quota, riescono a competere con le zone di pianura in termini di opportunità e sviluppo; altre che, se non incluse, hanno una sola certezza: lo spopolamento.

Abbiamo pertanto cercato di superare una percezione troppo rigida e limitante delle aree appenniniche che le vedrebbe penalizzate in modo quasi automatico dalla loro collocazione geografica, optando per un approccio più complessivo, che tenga conto della varietà di fattori ambientali, sociali, economici che influenzano la vita nelle aree appenniniche svantaggiate.

Non è sufficiente incoraggiare gli abitanti delle zone appenniniche svantaggiate a rimanere nel proprio luogo d'origine soltanto valorizzando la bellezza paesaggistica. È fondamentale offrire ben più di questo, per incentivare la permanenza e attrarre nuovi residenti; è essenziale garantire un ampio spettro di servizi e infrastrutture adeguati, oltre a promuovere una vivacità culturale che rende la vita in questi luoghi desiderabile in ogni momento dell'anno.

Ogni stagione dovrebbe offrire valide ragioni per vivere e godere appieno delle aree appenniniche, sottolineando la necessità di una visione che vada oltre la mera dimensione turistica ed enogastronomica.

L'attrattività deve essere concepita anzitutto nei confronti dei residenti, che diventano i principali ambasciatori del valore e delle potenzialità delle loro terre. Riconoscendo questa premessa, abbiamo identificato nella fiscalità uno strumento strategico capace di rispondere efficacemente a tali esigenze. Attraverso misure fiscali mirate, si intende quindi fornire sostegni con-

creti per migliorare la qualità della vita di chi sceglie di vivere nelle zone appenniniche, indipendentemente dalle sfide poste dalla loro posizione geografica e dalla stagionalità.

Il nostro progetto di legge non è una legge generica sulla montagna, ma sulla fiscalità per la montagna. La proposta di legge, strutturata in sei capi, mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle aree montane appenniniche svantaggiate, in linea con gli obiettivi costituzionali e dell'Unione europea, in modo da contrastare lo spopolamento o migliorare l'accesso ai servizi essenziali.

L'articolato declina puntualmente l'intento che ci siamo prefissati, nel pieno rispetto delle norme europee e nazionali, in quanto la fiscalità è materia di competenza, nella stragrande maggioranza dei casi, dello Stato, e molte direttive sono europee. Per questo il nostro riferimento è il Parlamento.

La proposta di legge è composta da sei capi. Il primo, che contiene i princìpi generali, consta di due articoli. Il primo istituisce la fiscalità incentivante per le aree montane e appenniniche svantaggiate, promuovendo sviluppo economico ed equilibrio in armonia con la Costituzione e con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il secondo definisce i criteri attraverso la legge regionale per l'individuazione delle aree montane svantaggiate, basandosi sull'Indice di fragilità comunale e altri fattori di vulnerabilità socio-economica. Come già detto, ad oggi sono 121 i comuni che rientrano in questo progetto di legge.

Al capo II sono disciplinati i benefici fiscali e le attività economiche, ai quali sono dedicati tre articoli. Il primo definisce i criteri per l'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive per le microimprese e le PMI nelle aree montane svantaggiate, inclusa l'esenzione dalle imposte sui redditi e l'esonero dai contributi previdenziali.

L'articolo 4 introduce l'esenzione dall'IVA per i prodotti con il marchio « prodotto di montagna », prodotti trasformati nelle aree montane in linea con specifici regolamenti dell'Unione europea e nazionali.

L'articolo 5 estende i vari benefici fiscali alle attività economiche nelle aree montane, compresi gli imprenditori agricoli, includendo la deduzione di diverse imposte e tasse dalle dichiarazioni dei redditi e l'estensione delle agevolazioni già esistenti per piccoli imprenditori commerciali.

Il capo III riguarda i benefici fiscali per favorire la residenzialità. Con l'articolo 6 si introduce un credito d'imposta per i contribuenti che trasferiscono la residenza in aree specifiche, con particolare riferimento al personale sanitario e docente.

All'articolo 7 si stabilisce un credito d'imposta sui costi di acquisto dell'abitazione principale per i nuovi residenti nelle aree definite e per il personale sanitario e docente è previsto un incremento del 10 per cento su questo credito.

L'articolo 8 stabilisce riduzioni significative del reddito imponibile per il personale sanitario e per i docenti e assimila al personale docente il personale che lavora nei servizi educativi per l'infanzia, in accordo con gli enti locali, nelle scuole statali e paritarie del sistema pubblico di istruzione e negli enti di formazione accreditati per l'istruzione obbligatoria.

All'articolo 9 si prevede che il personale sanitario e docente che rientra in Italia, dopo aver trascorso almeno cinque anni all'estero, può beneficiare di un regime fiscale agevolato.

L'articolo 10 permette la deduzione totale delle tasse scolastiche e dei costi per il trasporto pubblico locale per i residenti nelle aree.

L'articolo 11 consente ai cittadini la cessione dei crediti d'imposta a banche o società pubblico-private, facilitando l'accesso ai benefici per tutti.

Il capo IV, in materia di incremento dei finanziamenti ai comuni a rischio idrogeologico, consta di due articoli. L'articolo 12 prevede che dal 2025 al 2034 i comuni ubicati nelle aree definite beneficino del rimborso integrale dell'importo derivante dall'IMU, rafforzando così le finanze locali.

Con l'articolo 13 si introduce un'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per

interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, con obbligo per i comuni di documentazione e conservazione.

Il capo V, recante ulteriori sostegni finanziari, prevede all'articolo 14 che la regione e i comuni possano introdurre ulteriori misure di sostegno e di agevolazione nonché attribuire un punteggio premiante sui propri bandi con una maggiorazione del 10 per cento del punteggio complessivo acquisito.

Il VI e ultimo capo consta di quattro articoli. L'articolo 15 stabilisce la copertura finanziaria delle misure tramite il bilancio annuale, la redistribuzione di risorse, la lotta all'evasione fiscale e l'uso del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 16 prevede che le misure previste per microimprese, piccole e medie imprese operanti nelle aree territoriali oggetto di fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate, delineate al capo II della presente proposta di legge, si conformano al regime *de minimis*, stabilito dai regolamenti europei in materia. I decreti attuativi di cui all'articolo 17 completeranno la disciplina, di cui al presente articolo, definendo le modalità di monitoraggio e controllo.

Secondo l'articolo 17 il Governo dovrà emanare i decreti attuativi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con obbligo di relazione in caso di ritardi, mentre l'articolo 18 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, il presente progetto di legge è in linea con quanto la nostra regione ha attuato già da alcuni anni e mira a una stretta connessione fra le esigenze lavorative e la dimensione umana, in una chiave di sviluppo sostenibile che non lasci indietro nessuno.

Dire « fiscalità incentivante » può sembrare una semplice politica di sostegno economico. In realtà, presuppone una visione di riequilibrio territoriale che assicuri alle zone periferiche infrastrutture materiali e immateriali, che consentano di valorizzare territori ricchi di potenzialità economiche, sociali, paesaggistiche e culturali.

Gli ultimi anni, soprattutto con la crisi pandemica, ci hanno fatto riscoprire alcuni territori non come problema, ma come un'opportunità e con essi abbiamo scoperto il valore di nuovi modelli di vita che ci permettono di coniugare aspetti economici, produttivi, ambientali e sociali forti di una rinnovata consapevolezza dell'importanza e della qualità del tempo.

È un progetto di legge nato dall'ascolto dei territori, dalle esigenze che gli stessi residenti ci hanno evidenziato, ma anche dalle proposte che giungono da chi in quelle zone ha deciso di restare.

Per questo motivo si ritiene che esso rappresenta una sintesi completa che, partendo da una dimensione di prossimità, di rapporti personali, arriva a una visione strategica che può essere declinata anche nelle altre zone del nostro Paese che vivono le stesse esigenze.

È stato uno scambio di idee vivace, pratico e, allo stesso tempo, concreto e pienamente consapevole delle dinamiche oggettive che devono essere affrontate, testimonianza tangibile della vivacità imprenditoriale e culturale che, nonostante le difficoltà concrete, esiste e vuole resistere anche nelle zone più impervie.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta di legge è finalizzata all'istituzione di un regime fiscale incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate. Per l'individuazione delle aree d'intervento del progetto di legge si fa riferimento ad aree territoriali svantaggiate da selezionare tra i comuni montani, identificati da singole leggi regionali, evitando di assumere unicamente il criterio altimetrico. Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2010) il sistema territoriale montano è identificato, oltre che dall'altimetria, dall'appartenenza del comune ad un'area caratterizzata da una spiccata diversificazione per particolari situazioni sociali ed economiche, per fragilità, per il contesto fisiografico, per una condizione di marginalità, di rarefazione insediativa, per le difficoltà di accesso, per la scarsa capacità produttiva del ciclo agricolo.

Nell'ambito dell'area appenninica, che tocca 15 regioni italiane e conta circa 10 milioni di abitanti, la proposta di legge restringe quindi i possibili beneficiari delle agevolazioni prevedendo che le aree montane appenniniche svantaggiate vengano individuate con legge regionale, basandosi su criteri oggettivi e trasparenti che considerano varie difficoltà e potenzialità di sviluppo. I criteri di individuazione si basano sull'Indice di fragilità comunale (IFC), un indice composito che misura l'esposizione di un territorio ai rischi e le condizioni di criticità della popolazione e del sistema produttivo. La valutazione complessiva per l'individuazione delle aree territoriali considera la coesistenza di tutti i fattori di rischio e di vulnerabilità dell'IFC. In assenza di tale coesistenza, l'identificazione delle aree territoriali si basa sui fattori prevalenti, determinati dalla regione.

Le aree effettivamente oggetto dell'intervento normativo e quindi beneficiarie delle agevolazioni rappresentano un insieme estremamente circoscritto di imprese e cittadini, così come nel caso delle agevolazioni per le zone franche urbane (ZFU). Il progetto di legge trae infatti chiara ispirazione dalle ZFU, istituite ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007). Il comma 341 prevede anch'esso, analogamente all'articolo 3 del progetto di legge, per determinati periodi d'imposta, programmi di defiscalizzazione (esenzione dall'imposta sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive) e decontribuzione (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente). La disciplina delle ZFU, così come il presente progetto di legge, rientra nella normativa europea sul regime « *de minimis* ». Vista la stretta derivazione delle disposizioni che si vanno ad introdurre, l'impatto sul bilancio dello Stato delle ZFU è utile per la stima dell'onerosità delle misure di fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate, l'istituzione delle ZFU è stata inizialmente prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, il quale ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La prima ZFU ad essere effettivamente costituita è poi stata quella dell'Aquila, a seguito del sisma del 2009. Per

quanto riguarda le altre regioni, l'articolo 37 del decreto legislativo n. 179 del 2012 ha previsto l'istituzione e il finanziamento di alcune ZFU nel Mezzogiorno. Con decreto direttoriale 13 dicembre 2013 è stato adottato il bando per l'attuazione dell'intervento nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Con due decreti direttoriali del 13 gennaio 2014 sono stati adottati i bandi per l'attuazione dell'intervento in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane (ZFU) della regione Calabria e della regione Campania. Le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni sono state pari complessivamente a 98 milioni di euro per la Campania e a circa 55 milioni di euro per la Calabria.

Il decreto-legge n. 66 del 2014, all'articolo 22-*bis*, ha autorizzato la spesa di 75 milioni (poi ridotti a 40) per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del comune di Lampedusa (istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge n. 98 del 2011).

Il decreto-legge n. 78 del 2015 ha previsto l'istituzione di una zona franca urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (articolo 12). Lo stesso decreto-legge n. 78 del 2015 ha previsto l'istituzione di una zona franca urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna per cui è stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016.

Il rapporto del luglio 2015 « Le agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane » a cura del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese e di Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. riepiloga le risorse stanziate. Il rapporto è stato pubblicato a due anni circa dall'avvio della prima esperienza nel territorio del comune di L'Aquila e a poco più di un anno dall'emanazione dei provvedimenti che hanno esteso l'ambito di applicazione delle agevolazioni alle micro e piccole imprese localizzate nelle ZFU delle regioni dell'obiettivo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) nonché nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, quindi a riepilogo di un triennio di applicazione. Si rendiconta sulle modalità di finanziamento delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nei territori delle ZFU per cui sono state utilizzate risorse nazionali – provenienti in buona parte dalla terza riprogrammazione del Piano di azione e coesione (PAC) – e regionali. Nella tabella estratta dal rapporto vengono dettagliate le fonti e le dotazioni finanziarie.

ZFU	Risorse nazionali PAC	Altre risorse nazionali	Risorse regionali	Totale
L'Aquila		€ 86.601.901,00		€ 86.601.891,77
Carbonia Iglesias		€ 124.954.308,00		€ 124.954.308,00
Campania	€ 98.000.000,00			€ 98.000.000,00
Calabria	€ 54.880.000,00			€ 54.880.000,00
Sicilia	€ 144.060.000,00		€ 37.725.861,13	€ 181.785.861,13
Puglia			€ 58.800.000,00	€ 58.800.000,00
Totale	€ 296.940.000,00	€ 211.556.199,77	€ 96.525.861,13	€ 605.022.070,13

Il triennio di applicazione della disciplina delle ZFU osservato è sostanzialmente il primo periodo di effettiva attivazione dello strumento ed ha comportato oneri complessivamente quantificati in 605 milioni di euro circa, quindi 202 milioni di euro per ogni annualità di bilancio.

La presente proposta di legge trae diretta ispirazione dalle ZFU con un primo periodo di applicazione che prevede, per la sua effettiva applicazione, alcuni passaggi prodromici in capo alle regioni, chiamate ad individuare le aree destinatarie delle agevolazioni, nonché del Governo per l'emanazione dei decreti attuativi. Un percorso assimilabile a quello delle ZFU il cui impatto sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni coinvolte, per avere una stima più attendibile, viene assunto (con rivalutazione ISTAT applicando gli indici dei periodi 2014-2024) per quantificare gli oneri derivanti dalla presente proposta di legge, ossia 240 milioni di euro per ciascun anno del bilancio dello Stato, a partire dal 2024.

La copertura di tale onere è demandata, come previsto dall'articolo 14 della proposta di legge:

alla revisione e ottimizzazione delle spese correnti, con un'attenzione particolare all'eliminazione di sprechi e inefficienze;

all'incremento delle entrate statali mediante politiche di contrasto all'evasione fiscale e ottimizzazione della raccolta tributaria;

al Fondo per lo sviluppo e la coesione, al quale è stata assegnata una dotazione aggiuntiva di 50 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-2027.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Princìpi e finalità)

1. Nel quadro delle finalità costituzionali di cui agli articoli 2, 3, e in particolare all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, nonché in base agli articoli 117, secondo e terzo comma, e 119, quinto comma, della stessa, e in linea con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è istituita la « fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate », volta a stimolare il loro sviluppo economico, a ridurre le disuguaglianze e a perseguire un equilibrio economico armonico, garantendo al contempo la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

2. La fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate, individuate ai sensi dell'articolo 2, attribuisce il godimento di misure di sostegno fiscale e contributive, nonché di misure di incentivazione degli investimenti, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme nazionali ed europee in materia.

Art. 2.

(Individuazione delle aree territoriali oggetto di fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate)

1. Le aree territoriali oggetto di fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate sono individuate con legge regionale, sulla base della identificazione legislativa regionale in essere per i comuni montani delle singole regioni, sentiti i comuni e le unioni di comuni interessati, con

criteri oggettivi e trasparenti che considerano le difficoltà demografiche, economiche e sociali delle aree montane appenniniche svantaggiate, nonché le loro potenzialità di sviluppo, comunque aventi popolazione residente inferiore a quindicimila abitanti e costituenti nuclei che manifestano uno svantaggio economico e sociale rispetto al resto del territorio della regione.

2. I criteri di cui al comma 1 si basano sull'indice di fragilità comunale (IFC), un indice composito elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che misura l'esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica, nonché le condizioni di criticità legate alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche della popolazione e del sistema produttivo, con l'obiettivo di individuare le aree maggiormente esposte a determinati fattori di rischio e facilitare l'analisi territoriale del fenomeno in serie storica.

3. La valutazione complessiva, ai fini dell'individuazione delle aree territoriali di cui al comma 1, considera la coesistenza dei diversi fattori di rischio e di vulnerabilità socio-economica dell'IFC. In assenza di tale coesistenza, l'identificazione delle aree territoriali si basa sui fattori prevalenti, determinati dalla regione.

CAPO II

BENEFÌCI FISCALI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 3.

(Microimprese, piccole e medie imprese)

1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall'articolo 2, possono beneficiare di incentivazioni le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), e i limiti dimensionali definiti dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione,

del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni;

b) svolgere l'attività oggetto dei benefici concessi dalla presente legge all'interno dell'area territoriale definita dalla stessa legge. Sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il miglioramento delle condizioni economiche e occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale, nonché il domicilio fiscale, all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta. Tale esenzione spetta fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area territoriale oggetto della presente legge o residente in un comune avente una distanza non superiore a 40 chilometri dalla sede dell'impresa;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgi-

mento dell'attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune avente una distanza non superiore a 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nelle seguenti misure: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni; per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 possono essere fruite anche dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

6. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 17 sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici e fornendo un quadro normativo esaustivo.

Art. 4.

(Aliquote dell'IVA)

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge, per la produzione e la commercializzazione dei pro-

dotti di montagna ivi realizzati, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2017, si riconosce l'esenzione dall'IVA sui prodotti con l'indicazione facoltativa di qualità « prodotto di montagna ».

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per i quali sia le materie prime sia gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del decreto di cui al comma 1.

4. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono concessi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

Art. 5.

(Altri benefìci fiscali)

1. Le attività economiche che hanno la sede operativa e il domicilio fiscale nelle aree territoriali oggetto della presente legge, ai fini della determinazione del reddito di impresa, possono dedurre dalle dichiarazioni reddituali il diritto camerale, la tassa sui rifiuti, il canone di occupazione delle aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità, l'imposta di bollo e le tasse sulle concessioni governative per i periodi di cui all'articolo 4, comma 4. I medesimi benefìci, alle medesime condizioni, sono attribuiti per il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

2. Le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali previste dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese ai piccoli imprenditori commerciali

che operano nei comuni delle aree territoriali oggetto della presente legge. Il limite di popolazione previsto dall'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 non opera per i territori di cui alla presente legge.

3. I benefìci di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi alle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le aree territoriali oggetto della presente legge beneficiano delle stesse agevolazioni previste per la « Zona economica speciale unica del Sud » (ZES Unica Sud), istituita dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla 13 novembre 2023, n. 162. Le modalità di attuazione sono definite con i decreti attuativi di cui all'articolo 3, comma 6.

5. Agli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della deduzione delle spese di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40 per cento dei costi non dedotti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma.

Capo III

BENEFÌCI FISCALI PER FAVORIRE LA RESIDENZIALITÀ

Art. 6.

(Credito d'imposta per canoni di locazione)

1. Per i periodi di cui all'articolo 4, comma 4, i contribuenti che decidono di

trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi cinque anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementata del 10 per cento.

3. I benefìci di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile annuo ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale di cui all'articolo 8.

4. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, o in comuni a distanza inferiore a 50 chilometri.

Art. 7.

(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per i periodi di cui all'articolo 4, comma 4, i contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo annuo del credito d'imposta non può superare 20.000 euro.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale

di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. Per i benefìci di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.

4. I benefìci di cui al comma 1 non si cumulano con i benefici di cui all'articolo 6, comma 1.

5. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 8.

(Benefìci fiscali per personale sanitario e docente in ambito pubblico)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, a tutto il personale delle professioni sanitarie, nonché delle professioni non sanitarie di supporto al funzionamento delle strutture sanitarie, che svolga la propria attività professionale nelle aree territoriali oggetto della presente legge, è attribuita, limitatamente agli anni dal 2024 al 2033, una riduzione del reddito imponibile complessivo del 65 per cento per i percettori di redditi lordi inferiori a 35.000 euro, del 55 per cento per i percettori di redditi superiori a 35.000 euro ed inferiori a 45.000 euro e del 45 per cento per i percettori di redditi superiori a tale ultimo limite, ai fini del calcolo dell'IRPEF, per integrare il loro trattamento economico.

2. Fatta eccezione per i trasferimenti dovuti ad avanzamenti di carriera o disposti dall'azienda sanitaria di appartenenza o dalla regione, il personale di cui al comma 1 con contratto di lavoro alle dipendenze delle aziende sanitarie regionali nelle aree territoriali oggetto della presente legge sottoscrive con l'azienda sanitaria un impegno a non trasferirsi ad altra sede per l'arco temporale di cui al comma 1. Allo stesso modo, il personale in convenzione, per la durata della convenzione, si impegna con le medesime modalità a non trasferirsi e a dare disponibilità al rinnovo della convenzione nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

3. Il disposto del comma 1 è esteso al personale docente delle scuole pubbliche di

ogni ordine e grado collocato nelle aree territoriali disciplinate dalla presente legge, a condizione di avere sottoscritto con l'istituto scolastico un impegno a non trasferirsi ad altra sede per un periodo di 10 anni, salvo il caso di personale supplente e salvo trasferimenti dovuti ad avanzamenti di carriera o disposti dal Ministero dell'istruzione e del merito o da uffici periferici dello stesso.

4. Ai fini della presente legge è assimilato al personale docente il personale che lavora nei servizi educativi per l'infanzia in accordo con gli enti locali, nelle scuole statali e paritarie del sistema pubblico di istruzione, come definito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e negli enti di formazione accreditati per l'istruzione obbligatoria, coinvolti nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

5. Con decreti dei Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri per riconoscere e valorizzare l'attività svolta dal personale sanitario e da quello scolastico nelle aree territoriali oggetto della presente legge, per un periodo non inferiore a cinque anni, al fine di promuovere gli avanzamenti di carriera e la partecipazione del suddetto personale a concorsi pubblici, nonché più in generale facilitare l'assunzione di incarichi di maggiore responsabilità, in ruoli correlati alla propria professione.

Art. 9.

(Regime fiscale agevolato per il personale sanitario e docente neo-residente in Italia)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il personale sanitario e docente che rientra in Italia, dopo aver trascorso almeno cinque anni all'estero, può beneficiare di un regime fiscale agevolato, a condizione che trasferisca la residenza nei territori oggetto della pre-

sente legge. Tale regime prevede una tassazione forfettaria pari a 25.000, sui redditi esteri percepiti, sostitutiva di 100.000 euro prevista dall'articolo 24-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Salvo le deroghe previste al comma 1, si applicano le regole e le procedure stabilite dall'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per l'attuazione del regime fiscale agevolato destinato al personale sanitario e docente neo-residente in Italia, che trasferisce la residenza nei territori oggetto della presente legge.

Art. 10.

(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti per il trasporto pubblico locale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i soggetti residenti nelle aree territoriali oggetto della presente legge possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.

2. La deduzione di cui al comma 1 è pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici di cui all'articolo 4, comma 4.

4. Per i benefici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.

Art. 11.

(Cittadini carenti di capienza fiscale)

1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui al

presente capo possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.

2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

CAPO IV

INCREMENTO DEL FINANZIAMENTO AI COMUNI E RISCHIO IDROGEOLOGICO

Art. 12.

(IMU esclusivamente locale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i comuni e le unioni di comuni situati nelle aree territoriali oggetto della presente legge beneficiano del rimborso integrale dell'importo derivante dall'imposta municipale unica.

Art. 13.

(IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico)

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i comuni e le unioni di comuni situati nelle aree oggetto della presente legge che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I benefìci di cui al comma 1 operano per il periodo previsto dall'articolo 8, comma 1.

CAPO V

ULTERIORI SOSTEGNI FINANZIARI

Art. 14.

(Sostegno finanziario locale)

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

2. Le regioni e i comuni, al fine di promuovere le imprese del territorio e le aree territoriali oggetto della presente legge, garantiscono l'attribuzione di un punteggio premiante nei propri bandi con una maggiorazione del 10 per cento del punteggio complessivo acquisito.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari necessari all'attuazione delle misure previste dalla presente legge sono quantificati nella legge di bilancio annuale, secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

2. La copertura finanziaria per le misure previste dalla presente legge è garantita attraverso una pluralità di fonti. Queste includono la ridistribuzione di risorse all'interno del bilancio statale, privilegiando il reimpiego di fondi da partite di spesa meno impattanti sullo sviluppo economico e sociale, e la revisione e ottimizzazione delle spese correnti, con un'attenzione particolare all'eliminazione di sprechi e inefficienze, inoltre, si prevede un incremento delle entrate statali mediante politiche di contrasto all'evasione fiscale e ottimizzazione della raccolta tributaria.

3. In aggiunta alle strategie di cui al comma 2, si prevede anche l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al quale è stata assegnata una dotazione aggiuntiva di 50 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito dall'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Fondo rappresenta una risorsa significativa per la copertura finanziaria della presente legge.

Art. 16.

(Aiuti di Stato)

1. Le misure previste per le microimprese, piccole e medie imprese operanti nelle aree territoriali oggetto di fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate, delineate nel capo II della presente legge, si conformano al regime « *de minimis* » stabilito dai regolamenti europei in materia.

2. Con successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 17 sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e sono determinate le modalità di monitoraggio e controllo.

Art. 17.

(Decreti attuativi)

1. Il Governo è tenuto ad emanare i decreti attuativi necessari per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, in conformità ai princìpi e alle finalità ivi stabiliti. I decreti attuativi sono caratteriz-

zati dalla presenza di norme di dettaglio che hanno il compito di disciplinare tutti gli aspetti non espressamente previsti dalla presente legge, anche al fine di evitare l'utilizzo indebito dei benefici di cui alla presente legge, fornendo così un quadro normativo completo ed esaustivo.

2. I decreti attuativi di cui al comma 1 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il mancato rispetto del termine previsto dal comma 2 comporta l'obbligo per il Governo di presentare una relazione al Parlamento sulle ragioni del ritardo e di indicare un termine per il completamento delle procedure necessarie.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0096400